SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1. *(Raccolta 1990).*

Disciplina dell'attività di estetista . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere quattro vigili urbani nel corso dell'anno 1989 . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1989.

Autorizzazione all'Ente di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ad assumere sette collaboratori e dodici assistenti di amministrazione e cinque consollisti nel corso dell'anno 1989. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1989.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere duecentoquindici ragionieri nel corso dell'anno 1989 . . . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

DECRETO 18 dicembre 1989.

Norme relative alla omologazione CEE dei tipi di indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi. (Direttive n. 76/759/CEE e n. 89/277/CEE) . . . . Pag. 11

Ministero del tesoro

DECRETO 29 novembre 1989.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° settembre 1989 . . . . Pag. 28

Ministero delle finanze

DECRETO 13 dicembre 1989.

Determinazione delle condizioni alle quali sono soggette le polizze che gli istituti assicuratori potranno rilasciare a garanzia della gestione delle concessioni del servizio centrale della riscossione . . . . Pag. 28

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 23 dicembre 1989.

Contributo speciale al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza per opere urgenti di consolidamento statico del Ponte Vecchio. (Ordinanza n. 1842/FPC). . . . . Pag. 30

ORDINANZA 23 dicembre 1989.

Provvedimenti in favore del personale della prefettura di Catania impegnato in occasione dei fenomeni verificatisi sul vulcano Etna. (Ordinanza n. 1843/FPC) . . . . Pag. 31

ORDINANZA 29 dicembre 1989.

Interventi straordinari in favore della popolazione della Romania. (Ordinanza n. 1844/FPC) . . . . Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 19 dicembre 1989.

Criteri per l'accertamento della condizione di crisi economiche locali e settoriali. Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 33

Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 35

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1989

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 37

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 39

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università. . . . . . Pag. 41

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1989.

Istituzione della facoltà di ingegneria . . . . Pag. 41

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università. . . . . . Pag. 42

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 42

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 9 ottobre 1989, n. **39102/9.1.1.**

Ruoli di anzianità dei dipendenti ministeriali. Applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 . . . . Pag. 46

CIRCOLARE 10 novembre 1989, n. **40404/9.1.1.**

Ruoli di anzianità dei dipendenti ministeriali. Applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312. Integrazioni. . . . Pag. 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una richiesta di referendum popolare . . . . Pag. 47

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . Pag. 47

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi «A. Nicolodi» ad accettare una donazione . . . . Pag. 47

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 29 dicembre 1989 e 2 gennaio 1990 . . . . Pag. 48

Ministero delle finanze: Comunicato relativo alla pubblicazione dell'elenco delle persone, già titolari di esattorie delle imposte dirette, aventi diritto all'assunzione da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Pag. 52

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 52

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 52

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 52

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 52

Provvedimenti concernenti l'accertamento della condizione di crisi e ristrutturazione aziendale adottati nei confronti di alcune società . . . . Pag. 53

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 19 novembre 1977 recante: «Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 336 del 10 dicembre 1977). Pag. 54

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1. *(Raccolta 1990).*

Disciplina dell'attività di estetista.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2.

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.

Art. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera *b)*. Il periodo di attività di cui alla presente lettera *c)* deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera *b)*.

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 4.

1. Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista, e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

Art. 6.

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo

svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
c) nozioni di chimica e di dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica, trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

a) un componente designato dalla regione;

b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.

Art. 7.

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 8.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*;

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*.

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera *a)* del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera *a)* del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Art. 9.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 10.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Art. 11.

1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Art. 12.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 13.

1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.

Apparecchi per presso-massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

La legge n. 713/1986 reca: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici».

Nota all'art. 2:

I testi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato), sono i seguenti:

«Art. 2. *(Imprenditore artigiano)*. — È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

«Art. 3 *(Definizione di impresa artigiana)*. — È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

«Art. 4 *(Limiti dimensionali)*. — L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta».

Nota all'art. 3:

La legge n. 25/1955 e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Disciplina dell'apprendistato».

Nota all'art. 4:

Per la legge n. 443/1985, vedi precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

La legge n. 845/1978, reca: «Legge-quadro in materia di formazione professionale».

Nota all'art. 7:

La legge n. 426/1971, reca: «Disciplina del commercio».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 1, della legge n. 161/1963 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 1142/1970, è il seguente:

«Art. 1. — I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'art. 2.

Il regolamento sovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'art. 2-*bis*, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale. Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978, è il seguente:

«Art. 14 (*Attestato di qualifica*). — Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 18, primo comma, lettera *a*), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi».

Nota all'art. 9;

Per l'art. 3 della legge n. 443/1985, vedi precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 12:

La legge n. 689/1981, reca: «Modifiche al sistema penale».

Nota all'art. 13:

Per la legge n. 161/1963, come modificata ed integrata dalle leggi n. 1142/1970 e n. 735/1984 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di parrucchieri), vedi precedente nota all'art. 8.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 808):

Presentato dall'on. RALLO ed altri il 10 luglio 1987.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 26 aprile 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI e XII.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 16 giugno 1988 e 28 luglio 1988.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 28 febbraio 1989.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 1°, 2 e 15 marzo 1989 e approvato il 16 marzo 1989, in un testo unificato con atti numeri 971, 1209, 1363, 1583 e 1654.

Senato della Repubblica (atto n. 1657):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 31 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª e 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 5 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989, in un testo unificato con atti n. 52 e n. 1445.

Camera dei deputati (atto n. 808-*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 31 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, II e XII.

Esaminato dalla X commissione il 28 settembre 1989, 11 ottobre 1989 e 9 novembre 1989 e approvato il 6 dicembre 1989.

90G0009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere quattro vigili urbani nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 2 giugno 1989, n. 16125, del comune di Ascoli Piceno, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere quattro vigili urbani;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Ascoli Piceno ha adempiuto l'onere dell'attuazione del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante della collettività del comune di Ascoli Piceno in particolare per le pressanti esigenze di ordine pubblico connesse ai compiti istituzionali propri del personale di vigilanza urbana;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del comune di Ascoli Piceno tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Ascoli Piceno è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 quattro vigili urbani (quinta qualifica funzionale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1989
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 130

90A0027

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1989.

Autorizzazione all'Ente di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ad assumere sette collaboratori e dodici assistenti di amministrazione e cinque consollisti nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi

dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 20 luglio 1989, n. 1280, dell'Ente di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere sette unità di collaboratore di amministrazione - sede di Roma, utilizzando il concorso a tre posti di collaboratore di amministrazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 64 del 12 agosto 1988; dodici unità di assistente di amministrazione, utilizzando il concorso a cinque posti di assistente di amministrazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 64 del 12 agosto 1988; cinque unità di consollista, utilizzando il concorso a due posti di consollista pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 64 del 12 agosto 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, l'Ente di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ha dato attuazione alla prima fase del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo così avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'Ente tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'Ente di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:

a) sette collaboratori di amministrazione (settima qualifica funzionale) di cui tre vincitori e quattro idonei del concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 64 del 12 agosto 1988;

b) dodici assistenti di amministrazione (sesta qualifica funzionale) di cui cinque vincitori e sette idonei del concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 64 del 12 agosto 1988;

c) cinque consollisti (sesta qualifica funzionale) di cui due vincitori e tre idonei del concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 64 del 12 agosto 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1989
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 201

90A0028

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1989.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere duecentoquindici ragionieri nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 31 agosto 1989, n. 43616, del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere duecentoquindici unità di ragioniere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco utilizzando il concorso a ventisei posti di ragioniere espletato nel dicembre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo:

Decreta:

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 duecentoquindici ragionieri (sesta qualifica funzionale), di cui ventisei vincitori e centottantanove idonei del concorso a ventisei posti di ragioniere espletato nel dicembre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1989
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 189

90A0029

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 dicembre 1989.

Norme relative alla omologazione CEE dei tipi di indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi. (Direttive n. 76/759/CEE e n. 89/277/CEE).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti la omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto l'art. 11 della legge stessa in base al quale le disposizioni della legge medesima si applicano anche ai dispositivi ed a singole parti dei veicoli;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977 recante, in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/759/CEE, norme relative alla omologazione CEE dei tipi di indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977);

Vista la direttiva della commissione n. 89/277/CEE con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni alle prescrizioni tecniche della direttiva n. 76/759/CEE in materia di indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977 con il quale sono state emanate prescrizioni conformi alla direttiva n. 76/759/CEE in materia di omologazione CEE in merito agli indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati elencati nell'art. 7 del presente decreto, sostituiscono dal 1° ottobre 1989 gli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, recante norme relative alla omologazione CEE dei tipi di indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977.

Art. 2.

Fino al 30 settembre 1991 è ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 24 gennaio 1977 o, in alternativa, secondo le prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Dal 1° ottobre 1991 gli indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi potranno ottenere l'omologazione CEE a condizione che essi soddisfino le prescrizioni contenute nel presente decreto. Fanno eccezione gli indicatori di direzione di categoria 5 per i quali questa data è posticipata al 1° ottobre 1993.

Art. 4.

Dal 1° aprile 1992 i tipi di indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizioni che essi soddisfino alle prescrizioni del presente decreto. Fanno eccezione gli indicatori di direzione di categoria 5 per i quali questa data è posticipata al 1° ottobre 1994.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni degli articoli 3 e 4, continueranno ad essere rilasciate omologazioni CEE nonché nazionali per un tipo di indicatore di direzione in base alle prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977 a condizione che tali dispositivi siano destinati alla sostituzione per veicoli in circolazione e che, per quanto riguarda i dispositivi di cui trattasi, non sia tecnicamente possibile conformarsi alle nuove prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

Resta salva la facoltà prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973 per i produttori o per i costruttori di richiedere in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti l'omologazione nazionale dei sopra indicati tipi di dispositivo in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.

Art. 7.

Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:

Allegato 0 — definizioni, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità delle prove, colore della luce emessa, conformità della produzione;

Allegato I — categorie degli indicatori di direzione: angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale;

Allegato II — modello di scheda di omologazione CEE;

Allegato III — condizioni di omologazione CEE e marcatura;

Allegato IV — misure fotometriche;

Allegato V — colore della luce emessa: coordinate tricromatiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

Il Ministro. BERNINI

Elenco degli allegati

Allegato 0 (*):	Definizione, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità delle prove, colore della luce emessa, conformità della produzione
Allegato I (*):	Categorie degli indicatori luminosi di direzione: angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale
Allegato II:	Modello di scheda di omologazione CEE
Allegato III:	Condizioni di omologazione CEE e marcatura - Appendice 1: Esempi di marchi di omologazione CEE. - Appendice 2: Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente combinate. - Appendice 3: Senso di orientamento delle frecce del marchio di omologazione CEE secondo la categoria del dispositivo.
Allegato IV (*):	Misure fotometriche
Allegato V (*):	Colore della luce emessa: coordinate tricromatiche

(*) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa; in particolare le suddivisioni in punti sono le stesse. Per questo motivo, se un punto del regolamento n. 6 non trova riscontro in un punto della presente direttiva, il suo numero è indicato per memoria fra parentesi.

ALLEGATO 0

DEFINIZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA, MODALITÀ DELLE PROVE, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

1.1. Alla presente direttiva si applicano le definizioni che figurano nella direttiva 76/756/CEE concernenti:

— Indicatore luminoso di direzione
— Luce
— Sorgente luminosa per quanto concerne le lampade a incandescenza
— Luci indipendenti
— Luci raggruppate
— Luci combinate
— Luci mutuamente incorporate
— Dispositivo
— Luce semplice
— Superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro
— Superficie apparente
— Superficie di uscita della luce
— Asse di riferimento
— Centro di riferimento
— Luce unica
— Coppia di luci o numero di luci pari

1.2. Tipo di indicatore luminoso di direzione

Per « tipo di indicatore luminoso di direzione », si intendono degli indicatori luminosi che non presentino tra loro differenze essenziali; tali differenze riguardano in particolare:

1.2.1. i marchi di fabbrica o commerciali;

1.2.2. le caratteristiche del sistema ottico (livello d'intensità, angolo di distribuzione luminosa, ecc.),

1.2.3. la categoria dell'indicatore luminoso di direzione.

(2.)

(3.)

(4.)

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 8.

5.2. I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva.

6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

6.1. Lungo l'asse di riferimento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale al minimo e non superiore al massimo qui sotto definiti:

Indicatore di categoria (1)	Intensità minime in cd	Valori massimi in cd in condizioni di utilizzazione		Totale per l'insieme di due luci (vedi allegato III, punto 4.3.3)
		Come luce semplice	Come luce semplice recante il marchio « D » (vedi allegato III, punto 4.3.3)	
1	175	700 (2)	490 (2)	980 (2)
1 a	250	800 (2)	560 (2)	1 120 (2)
1 b	400	860 (2)	600 (2)	1 200 (2)
2 a	50	200	140	280
2 b di giorno	175	700 (2)	490 (2)	980 (2)
di notte	40	120 (2)	84 (2)	168 (2)
5	0,6	200	140	280

(1) L'installazione degli indicatori luminosi di direzione anteriori di diverse categorie sui veicoli a motore e sui loro rimorchi è prescritta dalla direttiva concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (76/756/CEE).

(2) Si ottiene il valore totale dell'intensità massima di un insieme di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una luce semplice.

Quando due luci semplici aventi la stessa funzione, identiche o meno, sono raggruppate in un unico dispositivo in modo che le proiezioni delle superfici illuminanti delle luci semplici su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupano almeno il 60 % del rettangolo più piccolo circoscritto alle proiezioni delle suddette superfici illuminanti, tale insieme è considerato come luce unica ai fini del montaggio su un veicolo. In tal caso ogni luce semplice deve soddisfare i valori minimi d'intensità prescritti, mentre i valori massimi d'intensità ammessi non devono essere superati dalle due luci considerate, utilizzate simultaneamente (ultima colonna della tabella).

Nel caso di una luce semplice avente più di una sorgente luminosa:

— la luce deve soddisfare il valore minimo d'intensità prescritto in caso di guasto di una sorgente luminosa e

— quando tutte le sorgenti luminose funzionano, l'intensità massima specificata per la luce semplice può essere superata a condizione che essa non rechi il marchio « D » e non sia superata l'intensità massima specificata per l'insieme delle due luci (ultima colonna della tabella).

6.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato I, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni:

6.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato IV, essa deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1 per la percentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione;

6.2.1.1. Contrariamente alle disposizioni dei punti 6.2 e 6.2.1, per gli indicatori di direzione posteriori della categoria 5 è prescritto un valore minimo di 0,6 cd nella totalità dei campi specificati nell'allegato I;

6.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata, essa non deve superare il massimo menzionato al punto 6.1;

6.2.3. inoltre,

6.2.3.1. in tutta l'estensione dei campi definiti dagli schemi dell'allegato I, l'intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,7 cd per i dispositivi della categoria 1b, a 0,3 cd per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 2a ed almeno a 0,7 per quelli della categoria 2b di giorno e a 0,07 cd per i dispositivi della categoria 2b di notte;

6.2.3.2. per i dispositivi delle categorie 1 e 1b di notte, l'intensità della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti di misurazione ± 10° H e ± 10° V (campo 10°) non deve superare i valori seguenti:

Indicatori di categoria	Valori massimi in cd al di fuori del campo 10°		
	luce semplice	luce (semplice) recante il marchio « D » (vedi allegato III, punto 4.3.3)	totale per l'insieme di due luci (vedi allegato III, punto 4.3.3)
2 b di notte	100	70	140
1	400	280	560

Tra i limiti del campo 10° (± 10° e ± 10°V) e quelli del campo di 5° (± 5° H e ± 5° V), i valori massimi crescono linearmente sino ai valori definiti al punto 6.1;

6.2.3.3. per i dispositivi della categoria 1a e 1b l'intensità della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti di misurazione ± 15° H e ± 15° H (campo di 15°) non deve superare i valori seguenti:

Indicatori di categoria	Valori massimi in cd al di fuori del campo 15°		
	luce semplice	luce (semplice) recante il marchio « D » (vedi allegato III, punto 4.3.3)	totale per l'insieme di due luci (vedi allegato III, punto 4.3.3)
1 a	250	175	350
1 b	400	280	560

Tra i limiti del campo di 15° (± 15° H e ± 15°V) e quelli del campo di 5° (± 5°H e ± 5°V) i valori massimi ammessi delle intensità crescono linearmente sino ai valori definiti al punto 6.1.

6.2.3.4. le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato IV sulle variazioni locali di intensità devono essere rispettate.

6.3. Le intensità debbono essere misurate con lampada o lampade ad incandescenza perennemente accese.

6.4. Per i dispositivi della categoria 2 b, il ritardo tra il momento in cui il circuito è chiuso e quello in cui l'intensità luminosa misurata sull'asse di riferimento raggiunge il 90 % del valore misurato conformemente al precedente punto 6.3 deve essere misurato nelle condizioni di utilizzazione sia diurna che notturna. Il tempo misurato per le condizioni di utilizzazione notturna non deve superare quello misurato per le condizioni di utilizzazione diurna.

6.5. L'allegato IV, cui si riferisce il punto 6.2.1, fornisce precisazioni sui metodi di misura da applicare.

7. MODALITÀ DELLE PROVE

7.1. Tutte le misure vanno effettuate con lampade campione incolori del tipo previsto per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade.

7.2. Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2 b per i quali è stato utilizzato un sistema addizionale (*) per ottenere l'intensità richiesta per l'uso notturno, la tensione applicata al sistema per misurare l'intensità notturna deve essere la stessa di quella applicata alla lampada ad incandescenza per misurare l'intensità diurna.

(*) Le condizioni di funzionamento e di installazione di questo dispositivo addizionale sono definite da particolari prescrizioni.

7.3. I bordi verticali ed orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa devono essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento.

8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte nell'allegato V della presente direttiva.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni dispositivo recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6 e 8. Tuttavia, per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie, i requisiti relativi al minimo di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al punto 7) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80 % dei valori minimi prescritti dai punti 6.1 e 6.2.

(10.)

(11.)

(12.)

ALLEGATO I

CATEGORIE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE: ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE DI DETTE CATEGORIE (¹)

In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale degli indicatori luminosi di direzione sono di 15° al di sopra e di 15° al di sotto del piano orizzontale.

Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale:

Categoria 1, 1 a e 1 b: Indicatori di direzione destinati alla parte anteriore del veicolo;

Categoria 2 a: Indicatori di direzione ad un livello d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo.

Categoria 2 b: Indicatori di direzione a due livelli d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo.

Categoria 5: Indicatori di direzione ripetitori laterali destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito anche di indicatori di direzione delle categorie 1, 1 a o 1 b e 2 a o 2 b.

(¹) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce sono rivolte verso la parte anteriore del veicolo.

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE

Formato massimo: A 4 (210×297 mm)

Indicazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto o la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di indicatore luminoso di direzione

N. di omologazione: ....

1. Dispositivo (*)
   - — della categoria 1
   - — della categoria 1 a
   - — della categoria 1 b
   - — della categoria 2 a
   - — della categoria 2 b
   - — della categoria 5

   che può/non può (*) essere utilizzato in una combinazione di due luci.
2. Per gli indicatori delle categorie 2 b, indicare il sistema applicato per ottenere l'intensità notturna (indicazione delle caratteristiche principali) ....

   ....
3. Tipo e numero delle lampade: ....
4. Marchio di fabbrica o commerciale: ....
5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

   ....
6. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario: ....

   ....
7. Presentato all'omologazione CEE il ....
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE: ....

   ....
9. Data del verbale rilasciato da questo servizio: ....
10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio: ....
11. Data dell'omologazione/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (*): ....
12. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3 dell'allegato III, ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente in particolare: ....

    ....
13. Data del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE unica (*): ....
14. Omologazione concessa unicamente per la sostituzione sui veicoli in servizio: sì/no (*)
15. Luogo: ....
16. Data: ....
17. Firma: ....
18. Il disegno n. .... qui allegato indica le caratteristiche e le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse di riferimento ed il centro di riferimento del dispositivo.
19. Eventuali osservazioni:

    ....

    ....

(*) Cancellare le menzioni inutili.

ALLEGATO III

CONDIZIONI D'OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1. La domanda d'omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.

1.2. Per ciascun tipo di indicatore luminoso di direzione, la domanda deve essere corredata:

1.2.1. dall'indicazione della o delle categorie 1, 1 a, 1 b, 2 o 5 cui appartiene l'indicatore luminoso di direzione e, se appartiene alla categoria 2, se è ad un livello di intensità (categoria 2 a) o a due livelli di intensità (categoria 2 b) e inoltre se l'indicatore di direzione deve essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria.

1.2.2. da una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, il tipo della lampada o delle lampade previste;

1.2.3. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente dettagliati per consentire l'identificazione del tipo e della categoria, nei quali siano precisate le condizioni geometriche del montaggio sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (valore orizzontale H = 0 °, angolo verticale V = 0 °), il punto che dev'essere preso come centro di riferimento per le prove stesse, le tangenti verticali ed orizzontali alla superficie illuminante e la loro distanza dal centro di riferimento della luce.

Nel caso di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2 b, da uno schema e dall'indicazione della caratteristiche del sistema che fornisce i due livelli d'intensità.

1.2.4. da due campioni; nel caso in cui il dispositivo non possa essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.

Nel caso di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2 b, la domanda deve essere inoltre corredata da due campioni dei pezzi che costituiscono il sistema che assicura i due livelli d'intensità.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE:

2.1.1. debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile;

2.1.2. debbono recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del tipo di lampada o dei tipi di lampade previsti;

2.1.3. debbono presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4.3; questo spazio dev'essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.3.

3. OMOLOGAZIONE CEE

3.1. Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1, sono conformi agli allegati 0, I, III, IV e V, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero di omologazione.

3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di indicatore di direzione.

Gli indicatori luminosi di direzione delle varie categorie formanti un insieme possono recare soltanto un unico numero di omologazione •.

3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione raggruppato, combinato o mutuamente incorporato con altre luci, si può attribuire un numero d'omologazione CEE unico, a condizione che l'indicatore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

4. MARCATURA

4.1. Ogni indicatore luminoso di direzione conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE.

4.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e », seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la R.f. di Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
6 per la Spagna
11 per il Regno Unito
13 per il Lussemburgo
18 per la Danimarca
21 per il Portogallo
EL per la Grecia
IRL per l'Irlanda

e da un numero di omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di indicatore luminoso di direzione considerato (vedi allegato I) preceduto da due cifre indicanti il numero d'ordine attribuito alla modifica importante più recente della direttiva 76/759/CEE del Consiglio alla data del rilascio dell'omologazione CEE. Per la presente direttiva il numero d'ordine è 01 .

4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal o dai seguenti simboli aggiuntivi:

4.3.1. uno o più dei seguenti simboli: 1, 1 a, 1 b, 2 a, 2 b o 5 a seconda che il dispositivo appartenga a una o a più delle categorie 1, 1 a, 1 b, 2 a, 2 b o 5 previste al punto 1.2.1, sopra il rettangolo;

4.3.2. una freccia che indichi il senso di montaggio è apposta sui dispositivi che non possono essere montati indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo.
La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1 a, 1 b e 2 a, 2 b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi della categoria 5 (vedi appendice 3);

4.3.3. sui dispositivi che possono essere utilizzati come luce semplice, nonché in un insieme di due luci, la lettera supplementare « D » a destra del simbolo indicato al punto 4.3.1 .

4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e » in una posizione qualsiasi rispetto a questo rettangolo.

4.5. Il marchio d'omologazione CEE e i simboli aggiuntivi devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando gli indicatori di direzione sono montati sul veicolo.

4.6. Nell'appendice 1 vengono forniti degli esempi di marchio di omologazione CEE per un indicatore luminoso indipendente.

4.7. Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto al punto 3.3 per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione raggruppato, combinato o mutuamente incorporato ad altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE costituito da quanto segue:

— un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e » seguita o dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione.
— da un numero di omologazione CEE e, se è necessario, dalla freccia prescritta.

4.7.1. Detto marchio di omologazione può essere apposto in un punto qualsiasi delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, a condizione:

4.7.1.1. di essere visibile quando le luci sono installate;

4.7.1.2. che nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate che trasmette la luce possa essere tolto senza che sia tolto contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.7.2. Il simbolo di identificazione di ogni luce corrispondente a ciascuna direttiva in base alla quale è stata concessa l'omologazione, unitamente alle due cifre menzionate nell'ultimo capoverso del punto 4.2. e, all'occorrenza, alla lettera aggiuntiva « D » devono essere indicati:

4.7.2.1. sulla superficie adatta di uscita della luce, oppure,

4.7.2.2. in gruppo, in modo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dalle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE è rilasciata.

4.9. Nell'appendice 2 vengono forniti alcuni esempi di marchio di omologazione CEE per una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata ad altre luci.

Appendice 1

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE

Figura 1

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 5 che ha ottenuto l'omologazione CEE in Germania (e 1) con il numero 011471. La freccia indica l'orientamento per il montaggio di questo dispositivo che non può essere montato indifferentemente sulla parte o sulla parte sinistra del veicolo. La punta della freccia è diretta verso la parte anteriore del veicolo.

Figura 2

Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 2a che ha ottenuto l'omologazione CEE in Grecia (e EL) con il numero 01390, che può essere utilizzato anche in un insieme di due luci (lettera "D"). La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo.

Figura 3

Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 1 a (per l'utilizzazione entro 20 e 40 mm dal proiettore) che ha ottenuto l'omologazione CEE in Italia (e 3) con il numero 012248. La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo.

Appendice 2

Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate.

Modello A

Modello B

Modello C

IA 02 | 2 a 01 | R 01
F 00 | AR 00 | S1 01

3333
e 4

Nota: negli esempi precedenti le linee verticali ed orizzontali schematizzano la forma generale di un insieme di luci e non fanno parte del marchio di omologazione.

I tre esempi di marchi di omologazione CEE, modelli A, B e C rappresentano tre possibili varianti della marcatura di un dispositivo di illuminazione nel caso in cui due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Essi indicano che si tratta di un dispositivo omologato CEE nei Paesi Bassi (e 4) con il numero di omologazione 3333 comprendente:

- Un catadiottro della classe IA, omologato CEE conformemente alla direttiva 76/757/CEE;
- *un indicatore* luminoso di direzione posteriore, della categoria 2 a, omologato CEE conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
- una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE;
- un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/538/CEE;
- *un proiettore di retromarcia* (AR) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/539/CEE;
- una luce di arresto (S_1), omologato CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE.

Appendice 3

Senso dell'orientamento delle frecce del marchio di omologazione CEE secondo la categoria del dispositivo.

ALLEGATO IV

MISURE FOTOMETRICHE

1. METODI DI MISURA

1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che:

1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10' e 1°;

1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di 15' dalla direzione di osservazione medesima.

2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA

2.1. La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilità richiesto). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione H = 0° e V = 0°).

2.2. All'interno del campo di ripartizione spaziale della luce descritto al punto 2, schematicamente rappresentato da un reticolo, la ripartizione della luce dovrebbe essere sensibilmente uniforme, ossia l'intensità luminosa in ciascuna direzione di una parte del campo delimitato dalla linee del reticolo deve raggiungere almeno il valore minimo più basso in percentuale indicato sulle linee del reticolo che racchiudono la direzione considerata.

ALLEGATO V

COLORE DELLA LUCE EMESSA

COORDINATE TRICROMATICHE

GIALLO AMBRA: *limite verso il giallo:* $y \leq 0{,}429$
limite verso il rosso: $y \geq 0{,}398$
limite verso il bianco: $z \leq 0{,}007$

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, deve essere impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2856 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).

90A0006

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 novembre 1989.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570971 del 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° settembre 1989, per l'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 571009 del 7 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1989, con il quale è stata disposta la riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei suddetti certificati di credito, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 571077 del 21 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989, con il quale è stata disposta una nuova riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei suddetti certificati di credito, per l'ulteriore importo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 23 agosto 1989, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 570971 del 23 agosto 1989, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° settembre 1989, ammonta a nominali lire 5.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 9

90A0003

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 1989.

Determinazione delle condizioni alle quali sono soggette le polizze che gli istituti assicuratori potranno rilasciare a garanzia della gestione delle concessioni del servizio centrale della riscossione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'art. 46 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede l'obbligo a carico del concessionario della riscossione di prestare una cauzione a garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione;

Visto l'art. 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede, alla lettera *e)*, la facoltà per il concessionario del servizio di riscossione dei tributi di prestare la cauzione mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazioni espressamente autorizzati con decreti del Ministro delle finanze;

Vista la necessità prevista dal successivo art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43, ultimo comma, di approvare le condizioni di polizza:

Decreta:

Art. 1.

Le polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento la concessione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, sono emesse, ai sensi dell'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

L'ente assicuratore garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata nella polizza medesima, la gestione della concessione a cui essa è intestata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato, alle condizioni generali e particolari contenute nel presente decreto.

La garanzia prestata con la polizza non diviene operante sino a quando la cauzione dovuta dal concessionario assicurato non sia stata integralmente versata ed accettata e il servizio centrale della riscossione non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

Art. 2.

La polizza fidejussoria si intende costituita in garanzia dell'eventuale debito che, in caso di insolvenza del concessionario, residui a suo carico dopo che sia stata esperita l'esecuzione sugli altri beni cauzionali prestati dal concessionario, o per lui, da terzi cauzionanti, e comunque fino alla concorrenza della somma garantita con la polizza stessa.

L'esecuzione sulla polizza può essere tuttavia contemporanea a quella sugli altri beni cauzionali, quando la cauzione non costituita da polizza fidejussoria risulti insufficiente a coprire il debito del concessionario.

Ove il servizio centrale della riscossione, a norma degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43, emetta provvedimenti per dichiarazione d'inidoneità della cauzione prestata dal concessionario, l'ente assicuratore può provocare dalle competenti autorità procedimenti conservativi sui beni del concessionario non prestati a cauzione e fino a concorrenza della diminuzione di valore della cauzione prestata.

Art. 3.

L'assicurazione relativa alla polizza fidejussoria è assunta dall'ente assicuratore, contro corresponsione del premio ed accessori come stabiliti, per il periodo di durata dell'assicurazione; tale corresponsione deve effettuarsi dal concessionario assicurato alle scadenze stabilite in rate anticipate, come pattuito in polizza, con applicazione, in difetto, delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, presso la direzione dell'ente assicuratore.

In caso di mancato pagamento dei premi l'ente assicuratore, ne dà comunicazione al servizio centrale della riscossione, perché comunichi al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione l'ammontare dell'importo dei premi e relativi interessi di mora e accessori, affinché ne venga disposta l'apposizione sui ruoli e sui frontespizi dell'ammontare stesso, disponendone la trattenuta dai compensi spettanti a favore dell'ente assicuratore.

Gli interessi semestrali di mora sono stabiliti nella misura determinata con il decreto ministeriale previsto dall'art. 67, comma sesto, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43.

L'ente assicuratore ha diritto, in pendenza dell'emissione dei ruoli, di richiedere decreto d'ingiunzione e provvedimenti conservativi a carico del concessionario sui beni non concessi a cauzione, fino a concorrenza dei premi dovuti.

Art. 4.

La polizza, debitamente perfezionata con il pagamento dei premi ed accessori, e con la firma del concessionario, deve essere presentata al servizio centrale della riscossione nei termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 per la prestazione della cauzione ordinaria e dei supplementi.

Copia della polizza deve essere dall'ente assicuratore trasmessa alla ragioneria provinciale territorialmente competente.

Art. 5.

Se nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 il concessionario non effettua in tutto o in parte i versamenti delle somme a suo carico, l'intendente di finanza, oltre a provvedere all'invito od alla notifica del medesimo previsto dall'art. 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43, deve, darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla direzione dell'ente assicuratore, notificandole l'importo totale della rata e l'ammontare del debito rimasto insoluto.

Art. 6.

Divenendo operante la garanzia prestata con la polizza fidejussoria, l'ente assicuratore versa alla cassa dei depositi e prestiti la somma determinata in conformità della comunicazione di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo dal versamento.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ente assicuratore effettui pagamenti in forza della polizza fidejussoria, la somma garantita si intende ridotta, sino a quando l'ente stesso non abbia recuperato le somme pagate, in misura corrispondente all'importo versato.

La riduzione non esonera il concessionario dal pagamento dei premi dovuti in forza del contratto stipulato con l'ente assicuratore.

Art. 8.

L'ente assicuratore ha il diritto di recuperare le somme versate in esecuzione della comunicazione intendentizia, agendo su tutti i beni del concessionario, compresi i

crediti d'imposte verso i contribuenti, senza che il concessionario stesso possa opporre all'azione di recupero dell'assicuratore eccezioni comunque fondate sulla richiesta dell'intendenza di finanza. L'ente assicuratore si intende surrogato di diritto nelle azioni o ragioni del concessionario e suoi aventi causa verso i cassieri, impiegati, assicuratori degli stessi, e comunque verso terzi debitori per affari relativi alla gestione della concessione e relative azioni di responsabilità civile, salvo i privilegi dello Stato e degli altri enti interessati.

Dopo che siano stati integralmente soddisfatti l'erario, gli altri enti pubblici e tutti gli enti interessati alla riscossione garantita con la cauzione e con la polizza fidejussoria, si intendono trasferiti all'ente assicuratore i privilegi ed i diritti tutti spettanti al concessionario ed agli altri enti impositori verso i contribuenti a termini delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte per l'esazione dei residui, tanto di quelli che abbiano conservato il carattere d'imposta, quanto di quelli che siano divenuti crediti privati del concessionario.

Per il recupero delle somme pagate dall'ente assicuratore valgono inoltre le disposizioni degli articoli 1949 e seguenti del codice civile ed ogni altra disposizione di legge in materia di fidejussione.

Il concessionario è obbligato verso l'ente assicuratore per se e per i suoi eredi e aventi causa e per tutti questi ultimi con vincolo solidale.

Art. 9.

Se il concessionario lascia debito di gestione, l'ente assicuratore può affidare al nuovo concessionario od al delegato, a norma degli articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'esazione dei residui di cui all'art. 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43.

Se il concessionario non lascia debiti di gestione, l'ente assicuratore può eseguire direttamente la riscossione dei residui coi privilegi spettantigli a mezzo di un gestore di fiducia ed a spese del concessionario medesimo.

Art. 10.

La durata dell'assicurazione è quella fissata nella polizza fidejussoria.

Se la scadenza della polizza coincide con la scadenza del contratto di concessione e il concessionario non viene confermato, l'assicurazione rimane in vigore fino all'emissione del decreto ministeriale di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43.

L'obbligo del concessionario di pagare il premio cessa dalla data di scadenza delle polizze fidejussorie.

Qualora, fino al definitivo svincolo della cauzione di cui al precitato art. 60, sopravvengono risultanze a carico del concessionario e l'ente assicuratore sia chiamato a risponderne per effetto della polizza fidejussoria, il concessionario è tenuto a corrispondere tutti i premi arretrati, fermi restando i diritti e i privilegi stabiliti a favore dell'ente assicuratore.

Art. 11.

Qualora, durante il corso del contratto di concessione, il concessionario chieda la sostituzione totale o parziale della cauzione prestata con polizza fidejussoria, l'ente assicuratore deve consentire l'operazione di rescissione totale o parziale del contratto fidejussorio, ma il concessionario è tenuto a pagare, a titolo di penale, una semestralità di premio; il relativo decreto di svincolo, non può essere emanato senza la dichiarazione dell'ente assicuratore, attestante che il concessionario ha pagato il suo debito verso l'ente assicuratore medesimo.

Se la cauzione viene ridotta per la diminuzione del carico dei ruoli, l'ente assicuratore deve consentire che venga ridotto proporzionalmente l'importo assicurato con la polizza fidejussoria.

Art. 12.

Sulle somme versate dall'ente assicuratore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, il concessionario deve corrispondere all'ente assicuratore medesimo l'interesse del 7 per cento semestrale per il periodo di tempo per il quale l'ente assicuratore rimane effettivamente creditore.

Art. 13.

La polizza è emessa dall'ente assicuratore sulla base delle dichiarazioni fatte dal concessionario nella proposta.

Se una o più delle dichiarazioni stesse risultano false o erronee, la polizza resta in vigore nei rapporti dello Stato e degli altri enti interessati, ma l'ente assicuratore ha il diritto di agire contro il concessionario per ottenere congrua cauzione.

Art. 14.

Tutte le spese che l'ente assicuratore sostiene per recuperare le somme da esso versate sono a carico del concessionario.

Art. 15.

Tutte le spese per tasse e imposte, dipendenti direttamente o indirettamente dalla stipulazione della polizza, sono a carico del concessionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

90A0037

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 1989.

Contributo speciale al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza per opere urgenti di consolidamento statico del Ponte Vecchio. (Ordinanza n. 1842/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le note del 25 ottobre 1989 e del 16 dicembre 1989 con il cui sindaco del comune di Bassano del Grappa denuncia una situazione di precarietà statica del Ponte Vecchio e richiede un finanziamento per le opere urgenti di consolidamento;

Vista la relazione del 6 dicembre 1989, n. 4513/UT, con cui l'ingegnere capo del comune di Bassano del Grappa ribadisce l'estrema precarietà della situazione statica del Ponte Vecchio e ne consiglia la chiusura onde consentire un immediato intervento prima che gli eventi atmosferici primaverili ne compromettano irrimediabilmente la staticità;

Visto il verbale di somma urgenza del 15 gennaio 1989, n. 4663/UT, e la relativa relazione tecnica, con cui l'ingegnere capo del comune di Bassano del Grappa dichiara che la situazione statica del Ponte Vecchio è di tale precarietà da non escludere un possibile cedimento della quarta stilata ed indica le opere urgenti da eseguire per un importo di L. 690.000.000;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere con un proprio intervento straordinario al fine di eliminare la situazione di pericolo venutasi a creare per la pubblica incolumità e per la salvaguardia di un'opera d'arte di elevato valore artistico e storico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario di L. 690.000.000, a carico del fondo per la protezione civile, per le opere urgenti di risanamento statico del Ponte Vecchio.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1, il comune di Bassano del Grappa può derogare alle vigenti norme ivi comprese quelle in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0004

ORDINANZA 23 dicembre 1989.

Provvedimenti in favore del personale della prefettura di Catania impegnato in occasione dei fenomeni verificatisi sul vulcano Etna. (Ordinanza n. 1843/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il telegramma n. 2750/27.2/GAB. dell'11 ottobre 1989 con il quale il prefetto di Catania ha rappresentato la necessità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rese necessarie per assicurare i servizi permanenti di allertamento in connessione ai noti fenomeni eruttivi verificatisi sull'Etna, effettuati da quaranta unità di personale della medesima prefettura;

Vista la nota n. 2844/P.C. 3° Sett. del 28 ottobre 1989 con la quale il prefetto di Catania ha trasmesso l'elenco del personale impegnato ad assicurare i predetti servizi permanenti di allertamento per il periodo dal 25 settembre al 25 ottobre 1989 ed ha quantificato il relativo onere in L. 38.832.000;

Tenuto conto che le prestazioni di cui innanzi si riferiscono a lavoro straordinario effettivamente svolto oltre i normali limiti di orario dei servizi d'istituto per il periodo dal 25 settembre 1989 al 25 ottobre 1989;

Ravvisata, comunque, in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, con lodevole spirito di sacrificio, protrattesi, senza soluzione di continuità, nell'arco di intere giornate, la necessità di accogliere l'anzidetta richiesta del prefetto di Catania, per il periodo dal 25 settembre 1989 al 25 ottobre 1989;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al personale indicato in premessa può essere riconosciuto, per il periodo 25 settembre 1989-25 ottobre 1989, il compenso per lavoro straordinario effettivamente svolto in occasione della «emergenza Etna».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza, ammontante a L. 38.832.000 viene posto a carico del «Fondo» di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0005

ORDINANZA 29 dicembre 1989.

Interventi straordinari in favore della popolazione della Romania. (Ordinanza n 1844/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, di attuazione del predetto art. 11;

Considerato che, a seguito degli eventi in corso in Romania si è determinata, per la popolazione rumena, una situazione di estrema gravità, tale da legittimare la estrinsecazione delle opportune attività di cooperazione ai sensi della previsione di cui al sopracitato art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che tra gli urgenti bisogni della popolazione rumena, a seguito dei noti eventi, si palesano particolarmente necessari interventi assistenziali di prima necessità, soprattutto nel settore medico sanitario ed alimentare;

Ritenuto di concorrere, recependo lo slancio solidaristico proveniente da privati e istituzioni per alleviare le sofferenze di quella popolazione, con l'invio di idoneo personale anche volontario, attrezzatura sanitaria, medicinali, viveri, generi di conforto e con l'impiego dei mezzi di trasporto e di telecomunicazione;

Tenuto conto della necessità che un primo segno tangibile di questa solidarietà sia immediatamente disponibile e che questa possa proseguire in tempi successivi con un ponte aereo che tenga conto delle esigenze che saranno rappresentate al Governo italiano;

Ritenuta la necessità di garantire la copertura finanziaria delle attività assistenziali preordinate allo scopo;

D'intesa con il Ministero degli affari esteri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

È autorizzato un intervento assistenziale in favore della popolazione della Romania coinvolta, a seguito degli eventi politici in corso, in una situazione di particolare gravità.

L'intervento consisterà nell'invio, con ponte aereo, di idoneo personale anche volontario, attrezzature sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto e nell'impiego di mezzi aerei ed ogni altro mezzo necessario ai trasporti e delle apparecchiature di trasmissioni via satellite.

Potrà essere altresì fornita l'assistenza sanitaria specialistica ospedaliera per grandi ustionati presso strutture ospedaliere italiane.

Art. 2.

Per l'impiego del personale volontario si applicano le provvidenze previste dall'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989.

Art. 3.

La spesa occorrente per il predetto intervento assistenziale a favore della popolazione della Romania, valutata nella misura massima di L. 1.000.000.000, è posta a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 4.

Ai fini dei rimborsi delle spese sostenute per interventi da parte di istituzioni pubbliche e volontaristiche, che non provvedano ad assicurarli a proprio carico, gli interventi medesimi devono essere preventivamente autorizzati dal Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0032

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 19 dicembre 1989.

Criteri per l'accertamento della condizione di crisi economiche locali e settoriali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che prevede la corresponsione di un trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo massimo di centottanta giorni, ai lavoratori licenziati da imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attività o per riduzione di personale;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che dispone la possibilità di proroga del predetto trattamento nei casi di crisi economiche settoriali o locali;

Visto l'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI l'accertamento delle cause di intervento di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che abroga la causale «crisi di settore» ai fini delle integrazioni salariali straordinarie;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390, che specifica che l'abrogazione ex art. 8, comma 2, decreto-legge n. 86/88 opera solo ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione;

Considerato che la vigente normativa non prevede specifici requisiti per l'accertamento delle crisi economiche settoriali o locali ai fini dei trattamenti speciali di disoccupazione;

Ritenuto opportuno adottare puntuali criteri per l'accertamento delle predette situazioni di crisi al fine di conferire imparzialità e univocità all'azione amministrativa;

Tenuto conto che l'esame delle situazioni occupazionali deve essere riferito ad aree sufficientemente significative per la valutazione delle opportunità lavorative esistenti sia nel comparto in difficoltà, sia nelle altre attività produttive della zona;

Ritenuto che l'efficacia temporale degli accertamenti delle situazioni di crisi economiche locali o settoriali deve essere stabilita avuto riguardo al numero di lavoratori licenziati e alle prospettive occupazionali e produttive dell'area;

Delibera:

1. Gli accertamenti delle crisi economiche locali e settoriali di cui alle premesse saranno effettuati tenendo conto dei seguenti elementi:

dimensione dell'area di crisi (comunque non inferiore ai 10.000 abitanti al Nord e 5.000 al Sud);

numero dei licenziati (comunque non inferiore ad 80 unità al Nord e 40 al Sud);

tasso di disoccupazione nell'area colpita da crisi;

numero delle unità locali del settore in crisi con più di 10 addetti nell'area;

reddito pro-capite nell'area in difficoltà.

2. I predetti accertamenti avranno efficacia temporale dimensionata alle possibilità occupazionali e produttive dell'area di crisi; la deliberazione fisserà sia l'ambito temporale della crisi, sia il periodo massimo di prorogabilità dei trattamenti speciali di disoccupazione da parte del Ministro del lavoro che, alla scadenza del termine, proporrà eventualmente al CIPI la verifica della sussistenza dello stato di crisi.

3. Il comitato tecnico previsto dall'art. 19 della legge n. 41/86 stabilirà, nell'ambito dei suddetti criteri, specifici parametri di valutazione delle crisi.

Roma, addì 19 dicembre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A0007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316 l'ordinamento della scuola di specializzazione in tossicologia medica è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 749, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente articolo concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in tossicologia medica.

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 750. — È istituita la scuola di specializzazione in tossicologia medica presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di conferire ai laureati in medicina e chirurgia la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi tossicologici di interesse medico (tossicità ambientale, tossicità acuta e cronica dei medicamenti), e per la diagnosi e la terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) istituzioni di tossicologia;
b) patologia tossicologica;
c) clinica tossicologica;
d) tossicodipendenze.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Istituzioni di tossicologia:

tossicologia generale;
tossicologia sperimentale con esercizi;
chimica tossicologica con esercizi.

b) Patologia tossicologica:

tossicologia sistematica;
cancerogenesi da agenti chimici;
teratogenesi da agenti chimici;
ecotossicologia.

c) Clinica tossicologica:

diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
legislazione in campo tossicologico;
tecniche di rianimazione in tossicologia;
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici.

d) Tossicodipendenze:

tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Istituzioni di tossicologia (ore 400):

tossicologia generale	ore	100
tossicologia sperimentale con esercizi	»	200
chimica tossicologica con esercizi	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Patologia tossicologica (ore 400):

tossicologia sistematica	ore	100
cancerogenesi da agenti chimici	»	100
teratogenesi da agenti chimici	»	100
ecotossicologia	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica tossicologica (ore 400):

diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici	ore	100
legislazione in campo tossicologico	»	100
tecniche di rianimazione in tossicologia	»	100
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tossicodipendenze (ore 400):

tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze	ore	200
tossicologia clinica delle tossicodipendenze	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori, reparti di degenza ed ambulatori dell'Università di Padova e del complesso convenzionato Università-ospedale:

laboratorio tossicologia e biblioteca del dipartimento di farmacologia;

laboratorio di informatica e biblioteca dell'istituto di anestesiologia e rianimazione;

banca dati tossicologici e biblioteca dell'istituto di medicina legale;

centro di rianimazione giustinianea presso il complesso giustinianeo dell'ospedale civile di Padova (otto posti letto);

ambulatorio presso il monoblocco dell'ospedale civile di Padova;

ambulatorio presso l'istituto di medicina legale;

unità di terapia iperbarica presso il club sommozzatori di Padova (una camera iperbarica fissa a sei posti e una mobile monoposto).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme generali delle scuole di specializzazione dell'Università di Padova.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A0009

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 20 giugno 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I vigenti articoli dal 641 a 649 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in fisioterapia, che muta denominazione in quella di medicina fisica e riabilitazione, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 653, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola sopracitata.

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 654. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo generale.

Art. 655. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 656. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle strutture del servizio di recupero e rieducazione funzionale della cattedra di terapia fisica e riabilitazione.

Art. 657. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 658. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomeccanica;

c) diagnostica;

d) medicina clinica;

e) ortopedia e traumatologia;

f) scienze neurologiche;

g) medicina fisica e riabilitazione;

h) medicina sociale.

Art. 659. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:

biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:

medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:

ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:

neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, ecc.).

h) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 660. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

anatomia funzionale. . . . . ore 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):

biomeccanica. . . . . » 60
informatica biomedica . . . . » 40

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica. . . . . » 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

medicina fisica e riabilitazione. . . . » 20
psicologia e psicopatologia. . . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):

ortopedia . . . . » 50

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia . . . . » 40
neuropatologia. . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):

reumatologia . . . . ore 20
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 20
cardiologia . . . . » 20
chirurgia generale . . . . » 20
medicina interna. . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50
traumatologia . . . . » 50

Diagnostica (ore 60):

elettromiografia . . . . » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 30

Scienze neurologiche (ore 80):

neurologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20
neurofisiopatologia . . . . » 30

Medicina sociale (ore 20):

medicina del lavoro compresa l'infortunistica . . . . ore 20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):

tutori e protesi . . . . ore 30

Diagnostica (ore 30):

metodologia clinica (diagnostica strumentale) . . . . » 30

Ortopedia e traumatologia (ore 70):

ortopedia . . . . » 20
traumatologia . . . . » 20
traumatologia speciale . . . . » 30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):

medicina fisica e riabilitazione. . . . » 50
terapia strumentale . . . . » 30
idroclimatoterapia . . . . » 20
rieducazione in ortopedia e traumatologia . . . . » 40
riabilitazione neurologica . . . . » 30
traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 20

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia . . . . » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 30

Medicina sociale (ore 20):

medicina legale e delle assicurazioni » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia . . . . ore 50
traumatologia . . . . » 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):

medicina fisica e riabilitazione. . . . » 200

Scienze neurologiche (ore 100):

neuropsicologia clinica . . . . » 40
neuroriabilitazione . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 661. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizio di recupero e rieducazione funzionale cattedra di terapia fisica e riabilitazione - policlinico S. Matteo di Pavia;

centro di riabilitazione della medicina del lavoro Università Pavia Montescano (Pavia);

palestra clinica neurologica - Università di Pavia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 662 (*Norme transitorie*). — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 663. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 10 ottobre 1989

Il rettore: SCHMID

90A0010

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali, che muta denominazione in scienza e tecnica delle piante officinali;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 giugno 1989

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli da 253 e 262 relativi alla scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali, che muta denominazione in scienza e tecnica delle piante officinali, sono soppressi.

Art. 2.

Nella normativa generale per le scuole di specializzazione, all'art. 267 contenente l'elencazione delle scuole medesime, è aggiunta la scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.

Art. 3.

Dopo l'art. 334, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali:

Scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali

Art. 335. — È istituita presso l'università di Pisa la scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali che conferisce il diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.

Art. 336. — Al funzionamento della scuola provvedono le facoltà di farmacia, agraria, scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 337. — La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali, in relazione alle esigenze del servizio sanitario nazionale e/o regionale riguardo a specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Art. 338. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 339. — Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di settantacinque per l'intero corso di studio.

Art. 340. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ove previsto.

Art. 341. — La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale: area propedeutica, area teorico-pratica sperimentale e area tecnico-applicativa. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

botanica farmaceutica;

complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni;

ecologia;

chimica organica dei vegetali;

fisiologia vegetale;

tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe.

b) Area teorico-sperimentale:

farmacognosia generale e speciale;

fitochimica;

genetica;

farmacologia speciale delle droghe;

analisi delle piante officinali;

identificazione di costituenti delle piante officinali.

c) Area tecnico-applicativa:

fitofarmacia;

industria erboristica;

commercio erboristico;

tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe;

controlli di qualità;

legislazione erboristica;

piante officinali nell'alimentazione;

piante officinali nella cosmesi;

piante officinali nella medicina.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

botanica farmaceutica;

complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni;

chimica organica dei vegetali;

tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe;

ecologia;

fitofarmacia;

piante officinali nell'alimentazione.

2° Anno:

farmacognosia generale e speciale;

farmacognosia speciale delle droghe;

fisiologia vegetale,

genetica;

analisi delle piante officinali;

identificazione di costituenti delle piante officinali:

piante officinali nella cosmesi.

3° *A.*'*no:*

ind.:stria erboristica;

commercio erboristico;

tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe;

controlli di qualità;

fitochimica;

legislazione erboristica;

piante officinali nella medicina.

Art. 342. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica (quattrocento ore come di seguito ripartite) e in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del curriculum di studi (come di seguito ripartite):

	Didattica tecnico-pratica	Didattica elettiva
a) Area propedeutica:		
botanica farmaceutica	55	60
complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni	50	60
chimica organica dei vegetali	60	55
tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe	60	60
ecologia	60	55
fisiologia vegetale	55	55
b) Area teorico-sperimentale:		
farmacognosia generale e speciale.	60	55
fitochimica	75	45
genetica	70	55
farmacologia speciale delle droghe	65	55
analisi delle piante officinali	55	65
identificazione di costituenti di piante officinali.	55	60
c) Area tecnico-applicativa:		
fitofarmacia	60	60
industria erboristica	50	65
commercio erboristico	50	65.
tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe	55	60
controlli di qualità.	45	65
legislazione erboristica.	65	50
piante officinali nell'alimentazione	55	60
piante officinali nella cosmesi	55	55

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 343. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche; da erborizzazione in campagna e da gite di istruzione. La frequenza è obbligatoria sia per i corsi sia per le esercitazioni.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 344. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materia del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in scienza e tecnica delle piante officinali.

Art. 345. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 28 ottobre 1989

Il rettore: GERRINI

90A0011

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 188 dello statuto (edizione 1988) relativo alle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è aggiunta la scuola di disegno anatomico.

Art. 2.

Dopo l'art. 352 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di disegno anatomico:

Scuola diretta a fini speciali di disegno anatomico

Art. 353. — 1. È istituita la scuola diretta a fini speciali in disegno anatomico presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria per formare dei disegnatori capaci di illustrare argomenti di anatomia macroscopica e microscopica, normale e applicata per le scienze biomediche.

La scuola rilascia il diploma di tecnico disegnatore (disegno anatomico).

2. La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia (dipartimento di scienze neurologiche, in collaborazione con l'Istituto di anatomia umana normale, l'istituto I clinica chirurgica), l'Accademica delle belle arti (per convenzione).

4. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana normale I;

disegno anatomico I;

citologia e istologia;

disegno istologico;

evoluzione storica dell'arte anatomica;

tecniche e metodiche dell'illustrazione medica;

tecniche topografiche ed audiovisive.

2° Anno:

anatomia umana normale II;

disegno anatomico II;

anatomia comparata;

anatomia radiologica;

istituzioni di fisiopatologia generale;

anatomia patologica e disegno anatomo-patologico;

patologia chiurgica e tecnica operatoria (principi e disegno).

3° Anno:

anatomia topografica;

disegno anatomico III;

patologia chirurgica e tecnica operatoria (principi e disegno);

chirurgia dell'apparato locomotore (principi e disegno);

disegno chirurgico;

modellistica anatomica.

L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

5. Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

dipartimento di scienze neurologiche;

istituto di anatomia umana normale;

istituto di I clinica chirurgica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio una sola volta in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al Consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

6. Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma, solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

7. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole dirette a fini speciali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Il rettore

90A0012

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 901;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 339, relativo alla scuola di specializzazione in neurochirurgia è modificato nel senso che possono essere iscritti numero quattro studenti per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 3 novembre 1989

Il rettore: DIANZANI

90A0013

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1989.

Istituzione della facoltà di ingegneria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvazione con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la proposta di istituzione della facoltà di ingegneria avanzata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990;

Rilevata, di conseguenza, la necessità di far afferire alla nuova facoltà di ingegneria il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche dell'Università con le quali viene approvata l'istituzione della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 contenente modificazioni all'ordinamento didattico univesitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Messina è istituita la facoltà di ingegneria con i seguenti corsi di laurea:

a) ingegneria dei materiali;
b) ingegneria civile;
c) ingegneria elettronica.

Il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina passa a far parte della nuova facoltà di ingegneria.

I posti di ruolo del personale docente e dei ricercatori attualmente afferenti al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, unitamente ai titolari, passano a far parte della nuova facoltà di ingegneria.

Con successivo provvedimento di modifica statutaria saranno strutturati i corsi di laurea della facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, addì 16 ottobre 1989

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A0014

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 20 aprile 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 337 (ex 338), relativo alla scuola di specializzazione in «microbiologia e virologia», è stato modificato nel numero degli iscritti alla scuola, come segue:

Art. 337. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Cagliari, addì 22 settembre 1989

Il rettore: SORGIA

89A5977

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 384, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in:

Oncologia
(indirizzo oncologia medica)

Art. 385. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica.

La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

La scuola rilascia il titolo di specialista in:

a) oncologia, indirizzo di oncologia medica, per i laureati in medicina e chirurgia, che siano specialisti in medicina interna.

Art. 386. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 387. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 388. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in medicina interna.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 389. — La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;

b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri della anatomia patologica;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 390. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:

cancerogenesi;

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;

rapporti tumore/ospite;

immunologia;

ormoni e crescita tumorale;

biologia delle metastasi;

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;

storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;

epidemiologia;

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;

organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomopatologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale dei tumori;

tecniche di indagine isto- e cito-patologiche;

tecniche di indagine ultrastrutturale;

istochimica patologica;

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);

citogenetica;

citofluorimetria;

diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;

diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;

diagnostica per immagini;

diagnostica radio-isotopica;

tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;

farmacologia e chemioterapia dei tumori;

endocrinologia oncologica;

radioterapia e terapia radio-isotopica;

chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori c tecniche speciali chirurgiche in oncologia);

terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);

terapia del dolore;

riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;

oncologia pediatrica;

oncologia ematologica;

oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 391. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

L'indirizzo è attivato presso gli istituti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto come appresso specificato:

a) settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomo-patologica preventiva e diagnostica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito nelle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia;

b) settori formativi in oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Oncologia generale (ore 140):

cancerogenesi	ore	30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	»	40
rapporti tumore/ospite	»	30
immunologia	»	40

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

metodologia statistica e tecniche di informatica	»	40

Morfologia dei tumori (ore 60):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori	»	40
tecniche di indagine isto- e citopatologiche	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	70
diagnostica per immagini	»	30

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	30
farmacologia e chemioterapia dei tumori	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Oncologia generale (ore 100):

ormoni e crescita tumorale	ore	30
biologia delle metastasi	»	30
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	»	40

Morfologia dei tumori (ore 70):

diagnostica isto- e cito-patologica	»	20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	10
tecniche di indagine ultrastrutturale	»	5
istochimica patologica	»	15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

diagnostica radio-isotopica . . . . . . ore 50

tecnica e diagnostica endoscopica . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):

epidemiologia . . . . » 20

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 70):

endocrinologia oncologica . . . . . . » 40

oncologia medica . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 60):

patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . ore 30

immunologia . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica isto- e cito-patologica . . » 30

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 20

diagnostica per immagini . . . . » 20

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 210):

oncologia medica . . . . » 100

chirurgia oncologica . . . . » 30

radioterapie e terapia radio-isotopica » 40

oncologia pediatrica . . . . » 20

oncologia ematologica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 50):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30

storia naturale dei principali tumori umani . . . . » 20

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori ore 20

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):

diagnostica per immagini . . . . » 20

diagnostica radio-isotopica . . . . . . » 10

tecnica e diagnostica endoscopica . . » 10

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . . » 10

organizzazione sanitaria . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 230):

oncologia medica . . . . » 100

chirurgia oncologica . . . . » 30

radioterapie e terapia radio-isotopica » 40

terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici) . . . . » 20

terapia del dolore . . . . » 20

riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 392. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, laboratori e ambulatori:

laboratorio analisi, endoscopia, Day Hospital. corsie delle varie specialità, sale operatorie, ambulatori, servizi di informatica presso ospedale oncologico, via Jenner. (U.S.L. 21).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Cagliari, addì 11 ottobre 1989

Il rettore: CASULA

90A0008

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 ottobre 1989, n. 39102/9.1.1.

Ruoli di anzianità dei dipendenti ministeriali. Applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Dipartimento degli affari generali e del personale

A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministrativi e del personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P.

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Com'è noto, l'art. 55, quinto e sesto comma, del Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevede la pubblicazione a stampa, entro il mese di marzo di ogni anno, da parte di ogni amministrazione dello Stato, dei ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio.

Il ruolo di anzianità, in base alla citata disposizione, è diviso in quadri «secondo le carriere e le qualifiche» come regolate dal medesimo decreto.

Poiché il previgente ordinamento, articolato per carriere e qualifiche, è stato sostituito dal nuovo ordinamento di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 articolato, come è noto, per qualifiche funzionali e profili professionali (al quale ordinamento si sta dando completa attuazione con l'inquadramento dei dipendenti ministeriali nei predetti profili professionali e qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della suddetta legge) è da ritenersi che, ferma la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, in base alla quale le amministrazioni debbono pubblicare i ruoli di anzianità del personale, le «carriere» e le «qualifiche» di cui al successivo comma della stessa disposizione debbano essere, rispettivamente, sostituite con le «qualifiche funzionali» ed i «profili professionali» del nuovo ordinamento del personale.

Si rende, quindi, necessario che le amministrazioni in indirizzo procedano a ridisegnare i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, suddividendo i quadri non più in base alle precedenti carriere, bensì in base alle qualifiche funzionali nel cui ambito il personale va distinto in relazione ai profili professionali nei quali è stato inquadrato in applicazione all'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In sostanza, i quadri riferentisi alle qualifiche funzionali, suddivisi in ulteriori quadri per profili professionali ascritti alla stessa qualifica funzionale, quali individuati con la numerazione e la denominazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni, elencheranno il personale appartenente agli stessi profili. Il tutto con riferimento ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali adottati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 312/1980 e comunicati a codeste amministrazioni.

Ovviamente i contenuti dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri precederanno l'elencazione di tutto il personale.

Quanto precede dovrà avere effetto dai ruoli in pubblicazione nel mese di marzo del 1990 atteso che al 1° gennaio del prossimo anno dovrebbe essere perfezionata, con la registrazione della Corte dei conti, gran parte dei provvedimenti di inquadramento cui si è sopra accennato.

Con l'occasione, va rappresentata l'opportunità di indicare, per i dipendenti già appartenenti alla carriera direttiva, la relativa provenienza, attraverso l'inserimento, in parentesi da collocarsi sotto ciascun nominativo, della dizione: «ex carriera direttiva». Ciò, ai fini dell'individuazione dei soggetti che hanno diritto ad accedere ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale in applicazione degli articoli 2, 3 e 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, che nella determinazione di tali aventi diritto fanno tutti riferimento agli impiegati «della carriera direttiva» o «dell'area direttiva».

Il Ministro: GASPARI

90A0015

CIRCOLARE 10 novembre 1989, n. 40404/9.1.1.

Ruoli di anzianità dei dipendenti ministeriali. Applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312. Integrazioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Dipartimento degli affari generali e del personale

A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministrativi e del personale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P.

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Si fa seguito alla circolare di questo Dipartimento del 9 ottobre 1989, n. 39120/9.1.1 sull'argomento in oggetto specificato, per rappresentare l'opportunità di richiamare, comunque, l'attenzione delle amministrazioni sull'esigenza che nei ruoli di anzianità del personale sia, come peraltro già praticato, indicato, in apposita fincatura, il numero di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato di cui all'art. 152 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 rilevabile dai tabulati a suo tempo forniti alle amministrazioni interessate dallo scrivente Dipartimento in conformità delle indicazioni di cui alle circolari n. 24748 del 3 novembre 1988 e n. 13/89 del 30 gennaio 1989.

Il Ministro: GASPARI

90A0016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 gennaio 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), recante norme sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione e della lotta contro lo sfruttamento della stessa?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il sig. Bruno Antonio Agostino Angelo, via Umberto I n. 4 - 74020 S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto).

90A0045

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel CHIBICAR '90 - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria che avrà luogo a Milano dal 18 gennaio 1990 al 22 gennaio 1990.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «CART '90 - Salone internazionale della cartoleria,della carta, dei prodotti cartotecnici e degli articoli per la scuola e le belle arti» che avrà luogo a Milano dal 18 gennaio al 22 gennaio 1990.

90A0017

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi «A. Nicolodi» ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5785/89 1° settore del 6 ottobre 1989, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi «A Nicolodi» è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un legato di L. 10.000.000 disposto dal sig. Carlini Santi deceduto ad Altopascio (Lucca) il 18 marzo 1988.

90A0018

MINISTERO DEL TESORO

N. 250

Corso dei cambi del 29 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1270,500	1270,500	1271 —	1270,500	1270,500	1270,50	1270,500	1270,500	1270,500	1270,50
E.C.U.	1512 —	1512 —	1510 —	1512 —	1512 -	1512 —	1512,490	1512 —	1512 —	1512 —
Marco tedesco	749,750	749,750	750,75	749,750	749,750	749,75	749,700	749,750	749,750	749,75
Franco francese	219,200	219,200	219,25	219,200	219,200	219,20	219,400	219,200	219,200	219,20
Lira sterlina	2042,500	2042,500	2040 —	2042,500	2042,500	2042,50	2041,700	2042,500	2042,500	2042,50
Fiorino olandese	664,130	664,130	664 —	664,130	664,130	664,13	664,150	664,130	664,130	664,12
Franco belga	35,624	35,624	35,63	35,624	35,624	35,624	35,660	35,624	35,624	35,62
Peseta spagnola	11,598	11,598	11,59	11,598	11,598	11,598	11,604	11,598	11,598	11,60
Corona danese	192,700	192,700	192,75	192,700	192,700	192,70	192,670	192,700	192,700	192,70
Lira irlandese	1971	1971 —	1973 —	1971 —	1971 —	1971 —	1973,500	1971 —	1971 —	—
Dracma greca	8,075	8,075	8,10	8,075	8,075		8,057	8,075	8,075	
Escudo portoghese	8,490	8,490	8,50	8,490	8,490	8,49	8,479	8,490	8,490	8,49
Dollaro canadese	1097 —	1097 —	1097 —	1097 —	1097 —	1097 —	1094 —	1097 —	1097 —	1097 —
Yen giapponese	8,821	8,821	8,83	8,821	8,821	8,821	8,837	8,821	8,821	8,82
Franco svizzero	823,600	823,600	820,50	823,600	823,600	823,60	828 —	823,600	823,600	823,60
Scellino austriaco	106,610	106,610	105,60	106,610	106,610	106,61	106,670	106,610	106,610	106,61
Corona norvegese	191,800	191,800	192,25	191,800	191,800	191,80	192,500	191,800	191,800	191,80
Corona svedese	203,650	203,650	204 —	203,650	203,650	203,65	205,300	203,650	203,650	203,65
Marco finlandese	313 —	313 —	314 —	313 —	313 —	313 —	313 —	313 —	313 —	—
Dollaro australiano	1003 —	1003 —	1003 —	1003 —	1003 —	1003 —	1006 —	1003 —	1003 —	1003 —

Media dei titoli del 29 dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,300
» 10% » » 1977-92	100,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,625
» » » 22- 6-1987/91	91,575
» » » 18- 3-1987/94	73,625
» » » 21- 4-1987/94	73,075
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,100
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,325
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	85,300
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	99,900
» » » » 18- 9-1985/90	99,675
» » » » 18-10-1985/90	99,875
» » » » 1-11-1983/90	101,350
» » » » 18-11 1985/90	100,225
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,550
» » » » 17- 1-1986/91	99,900
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	99,800
» » » » 1- 3-1984/91	100,425
» » » » 18- 3-1986/91	99,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.525
» » » »	1- 5-1984/91	100.625
» » » »	1- 6-1984/91	100.825
» » » »	1- 7-1984/91	100.675
» » » »	1- 8-1984/91	100.325
» » » »	1- 9-1984/91	100,125
» » » »	1-10-1984/91	100.350
» » » »	1-11-1984/91	100,350
» » » »	1-12-1984/91	100.350
» » » »	1- 1-1985/92	100,850
» » » »	1- 2-1985/92	99,900
» » » »	18- 4-1986/92	97,950
» » » »	19- 5-1986/92	97,525
» » » »	20- 7-1987/92	97,875
» » » »	19- 8-1987/92	98,325
» » » »	1-11-1987/92	98,600
» » » »	1-12-1987/92	98.500
» » » »	1- 1-1988/93	97.625
» » » »	1- 2-1988/93	97,300
» » » »	1- 3-1988/93	97,050
» » » »	1- 4-1988/93	97,025
» » » »	1- 5-1988/93	98,375
» » » »	1- 6-1988/93	99,225
» » » »	18- 6-1986/93	96,025
» » » »	1- 7-1988/93	99,075
» » » »	17- 7-1986/93	96,100
» » » »	1- 8-1988/93	98,475
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,825
» » » »	18- 9-1986/93	95,475
» » » »	1-10-1988/93	97,925
» » » »	20-10-1986/93	96,450
» » » »	1-11-1988/93	98,675
» » » »	18-11-1986/93	96,900
» » » »	19-12-1986/93	96,850
» » » »	1- 1-1989/94	98,225
» » » »	1- 2-1989/94	97,950
» » » »	1- 3-1989/94	97,525
» » » »	15- 3-1989/94	96,875
» » » »	1- 4-1989/94	97,500
» » » »	1-10-1987/94	98,275
» » » »	1- 2-1985/95	96.950
» » » »	1- 3-1985/95	93,600
» » » »	1- 4-1985/95	93,600
» » » »	1- 5-1985/95	93,500
» » » »	1- 6-1985/95	93,600
» » » »	1- 7-1985/95	94,825
» » » »	1- 8-1985/95	94.200
» » » »	1- 9-1985/95	93,600
» » » »	1-10-1985/95	94,675
» » » »	1-11-1985/95	95,050
» » » »	1-12-1985/95	95.500
» » » »	1- 1-1986/96	95,700
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,125
» » » »	1- 2-1986/96	95,350
» » » »	1- 3-1986/96	94,475
» » » »	1- 4-1986/96	93,600
» » » »	1- 5-1986/96	93,500
» » » »	1- 6-1986/96	93,950
» » » »	1- 7-1986/96	94,975
» » » »	1- 8-1986/96	93,200
» » » »	1- 9-1986/96	93,350
» » » »	1-10-1986/96	93,200
» » » »	1-11-1986/96	93,625
» » » »	1-12-1986/96	94,525
» » » »	1- 1-1987/97	93,825
» » » »	1- 2-1987/97	93,325
» » » »	18- 2-1987/97	93,300
» » » »	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,750
» » » »	1- 5-1987/97	93,075
» » » »	1- 6-1987/97	93,550
» » » »	1- 7-1987/97	93,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,950
» » » »	1- 9-1987/97	96,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9.25%	1- 1-1990	99.875
» » »	12.50%	1- 1-1990	99,975
» » »	9.25%	1- 2-1990	99.675
» » »	12,50%	1- 2-1990	100.275
» » »	9.15%	1- 3-1990	99.375
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,550
» » »	12.50%	1- 3-1990	100,300
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,200
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,350
» » »	12.00%	1- 4-1990	100.325
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,475
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
» » »	10.50%	1- 5-1990 B	99.275
» » »	10.50%	18- 5-1990	100.350
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,125
» » »	10.00%	1- 6-1990	99.450
» » »	10,50%	16- 6-1990	99 —
» » »	9.50%	1- 7-1990	99.250
» » »	10.50%	1- 7-1990	99.325
» » »	11.00%	1- 7-1990	99.200
» » »	9.50%	1- 8-1990	99 —
» » »	10.50%	1- 8-1990	99.100
» » »	11,00%	1- 8-1990	98.900
» » »	9,25%	1- 9-1990	98.550
» » »	11.25%	1- 9-1990	98,925
» » »	11,50%	1- 9-1990	98.950
» » »	9.25%	1-10-1990	97.875
» » »	11,50%	1-10-1990	99.225
» » »	11.50%	1-10-1990 B	98,975
» » »	9,25%	1-11-1990	97.925
» » »	9,25%	1-12-1990	98.200
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,775
» » »	11,50%	1-11-1991	97,575
» » »	11.50%	1-12-1991	98.050
» » »	9,25%	1- 1-1992	94.825
» » »	9.25%	1- 2-1992	94.575
» » »	11.00%	1- 2-1992	95.775
» » »	9.15%	1- 3-1992	95.525
» » »	12.50%	1- 3-1992	97.925
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,950
» » »	11,00%	1- 4-1992	95.075
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	93.600
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,425
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	97.650
» » »	9.15%	1- 6-1992	94 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	97.225
» » »	11,50%	1- 7-1992	96.950
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,575
» » »	12.50%	1- 9-1992	97,825
» » »	12,50%	1-10-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,925
» » »	12,50%	1-11-1993	96.975
» » »	12.50%	17-11-1993	96,975
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100.800
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100.600
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95.975
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	95.300
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	94.450
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	95 —
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	100.950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,175
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96.100
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94.900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,675
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M29129

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1265 —	1265 —	1267,50	1265 —	1265 —	1265 —	1265 —	1265 —	1265 —	1265 —
E.C.U.	1514 —	1514 —	1510 —	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —
Marco tedesco	749,900	749,900	752,50	749,900	749,900	749,90	749,800	749,900	749,900	749,90
Franco francese	219,400	219,400	222 —	219,400	219,400	219,40	219,400	219,400	219,400	219,40
Lira sterlina	2052,600	2052,600	2046 —	2052,600	2052,60	2052,60	2052,700	2052,600	2052,600	2052,60
Fiorino olandese	664,160	664,160	665,50	664,160	664,160	664,16	663,900	664,160	664,160	664,16
Franco belga	35,644	35,644	35,63	35,644	35,644	35,644	35,642	35,644	35,644	35,64
Peseta spagnola	11,586	11,586	11,62	11,586	11,586	11,586	11,592	11,586	11,586	11,58
Corona danese	192,780	192,780	192,75	192,780	192,780	192,78	192,780	192,780	192,780	192,78
Lira irlandese	1975,400	1975,400	1973 —	1975,400	1975,40	1975,40	1975 —	1975,400	1975,400	—
Dracma greca	8,035	8,035	8,10	8,035	8,035	—	8,033	8,035	8,035	—
Escudo portoghese	8,470	8,470	8,50	8,470	8,470	8,47	8,473	8,470	8,470	8,47
Dollaro canadese	1094,100	1094,100	1104 —	1094,100	1094,100	1094,10	1094 —	1094,100	1094,100	1094,10
Yen giapponese	8,783	8,783	8,83	8,783	8,783	8,783	8,789	8,783	8,783	8,78
Franco svizzero	815,440	815,440	820,50	815,440	815,440	815,44	816 —	815,440	815,440	815,44
Scellino austriaco	106,567	106,567	106,60	106,567	106,567	106,567	106,580	106,567	106,567	106,50
Corona norvegese	192,450	192,450	192,25	192,450	192,450	192,45	192,440	192,450	192,450	192,45
Corona svedese	204,760	204,760	204 —	204,760	204,760	204,76	204,700	204,760	204,760	204,76
Marco finlandese	313,480	313,480	314 —	313,480	313,480	313,48	313,470	313,480	313,480	—
Dollaro australiano	999 —	999 —	1003 —	999 —	999 —	999 —	998,300	999	999	999 —

Media dei titoli del 2 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,300
» 10% » » 1977-92	100,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,525
» » » 22- 6-1987/91	91,575
» » » 18- 3-1987/94	73,725
» » » 21- 4-1987/94	73,325
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,075
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,325
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,475

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	85,300
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	99,975
» » » » 18- 9-1985/90	99,675
» » » » 18-10-1985/90	99,875
» » » » 1-11-1983/90	101,275
» » » » 18-11-1985/90	100,275
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	101,475
» » » » 17- 1-1986/91	99,950
» » » » 1- 2-1984/91	101,450
» » » » 18- 2-1986/91	99,825
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	99,525

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	101,500
» » » »	1- 5-1984/91	100,500
» » » »	1- 6-1984/91	100,825
» » » »	1- 7-1984/91	100,700
» » » »	1- 8-1984/91	100,350
» » » »	1- 9-1984/91	100,125
» » » »	1-10-1984/91	100,325
» » » »	1-11-1984/91	100,425
» » » »	1-12-1984/91	100,400
» » » »	1- 1-1985/92	100,700
» » » »	1- 2-1985/92	99,850
» » » »	18- 4-1986/92	97,975
» » » »	19- 5-1986/92	97,600
» » » »	20- 7-1987/92	97,900
» » » »	19- 8-1987/92	98,675
» » » »	1-11-1987/92	98,600
» » » »	1-12-1987/92	98,525
» » » »	1- 1-1988/93	97,650
» » » »	1- 2-1988/93	97,300
» » » »	1- 3-1988/93	97,075
» » » »	1- 4-1988/93	97,050
» » » »	1- 5-1988/93	98,375
» » » »	1- 6-1988/93	99,225
» » » »	18- 6-1986/93	96,025
» » » »	1- 7-1988/93	99,075
» » » »	17- 7-1986/93	96.200
» » » »	1- 8-1988/93	98,575
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,800
» » » »	18- 9-1986/93	95,475
» » » »	1-10-1988/93	97,975
» » » »	20-10-1986/93	96,400
» » » »	1-11-1988/93	98,675
» » » »	18-11-1986/93	96,875
» » » »	19-12-1986/93	96,875
» » » »	1- 1-1989/94	98,100
» » » »	1- 2-1989/94	98,025
» » » »	1- 3-1989/94	97,475
» » » »	15- 3-1989/94	96,825
» » » »	1- 4-1989/94	97,525
» » » »	1-10-1987/94	98,275
» » » »	1- 2-1985/95	96,950
» » » »	1- 3-1985/95	93,725
» » » »	1- 4-1985/95	93,600
» » » »	1- 5-1985/95	93,425
» » » »	1- 6-1985/95	93,675
» » » »	1- 7-1985/95	94,850
» » » »	1- 8-1985/95	94,100
» » » »	1- 9-1985/95	93,600
» » » »	1-10-1985/95	94,475
» » » »	1-11-1985/95	95 —
» » » »	1-12-1985/95	95,650
» » » »	1- 1-1986/96	95,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,200
» » » »	1- 2-1986/96	95,300
» » » »	1- 3-1986/96	94,500
» » » »	1- 4-1986/96	93,575
» » » »	1- 5-1986/96	93,375
» » » »	1- 6-1986/96	93,900
» » » »	1- 7-1986/96	94.125
» » » »	1- 8-1986/96	93,075
» » » »	1- 9-1986/96	93,250
» » » »	1-10-1986/96	93,175
» » » »	1-11-1986/96	93,550
» » » »	1-12-1986/96	94,675
» » » »	1- 1-1987/97	93,850
» » » »	1- 2-1987/97	93.300
» » » »	18- 2-1987/97	93,275
» » » »	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,750
» » » »	1- 5-1987/97	93,075
» » » »	1- 6-1987/97	93,500
» » » »	1- 7-1987/97	93,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,975
» » » »	1- 9-1987/97	96,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,675
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,250
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,475
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,525
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,475
» » »	9,15%	1- 4-1990	99.225
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,375
» » »	12,00%	1- 4-1990	99,300
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 5-1990	99.250
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,275
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,300
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,050
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,575
» » »	10.50%	16- 6-1990	98,975
» » »	9,50%	1- 7-1990	99.275
» » »	10.50%	1- 7-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 7-1990	99.150
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,975
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,100
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,900
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,725
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,975
» » »	11,50%	1- 9-1990	99.025
» » »	9,25%	1-10-1990	97.925
» » »	11,50%	1-10-1990	99,325
» » »	11.50%	1-10-1990 B	99.075
» » »	9,25%	1-11-1990	97,950
» » »	9,25%	1-12-1990	98,150
» » »	12,50%	1- 3-1991	101.650
» » »	11,50%	1-11-1991	97,625
» » »	11.50%	1-12-1991	98.100
» » »	9.25%	1- 1-1992	94.875
» » »	9,25%	1- 2-1992	94.575
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,725
» » »	9,15%	1- 3-1992	95,550
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,825
» » »	9.15%	1- 4-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	95.075
» » »	12.50%	1- 4-1992	97.875
» » »	12,50%	18- 4-1992	97.375
» » »	9,15%	1- 5-1992	93.675
» » »	11,00%	1- 5-1992	95.350
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,800
» » »	12.50%	17- 5-1992	97.675
» » »	9,15%	1- 6-1992	94 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	96.525
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,875
» » »	11,50%	1- 8-1992	95.650
» » »	12.50%	1- 9-1992	97,775
» » »	12.50%	1-10-1992	97,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,800
» » »	12,50%	1- 7-1993	96.900
» » »	12,50%	1-11-1993	96.975
» » »	12.50%	17-11-1993	96.850
» » »	12.50%	1- 1-1994	96.600

Titolo	Emissione/Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983 90	11.50%	100.800
» » » »	16- 7-1984 91	11.25%	100.725
» » » »	21- 9-1987 91	8,75%	95.975
» » » »	21- 3-1988 92	8.50%	95.250
» » » »	26- 4-1988 92	8.50%	94.700
» » » »	25- 5-1988 92	8,50%	94.950
» » » »	22-11-1984 92	10.50%	101.200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97.750
» » » »	15- 4-1985 93	9,75%	99,450
» » » »	22- 7-1985 93	9.00%	96.050
» » » »	25- 7-1988 93	8,75%	94.950
» » » »	28- 9-1988 93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988 93	8.65%	93.950
» » » »	22-11-1985 93	8,75%	94.925
» » » »	21- 2-1986 94	8,75%	95.625
» » » »	25- 3-1987 94	7,75%	88.300
» » » »	26- 5-1986 94	6.90%	89.050
» » » »	28-11-1988 93	8,50%	94.350
» » » »	28-12-1988 93	8,75%	94.800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M02010

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato relativo alla pubblicazione dell'elenco delle persone, già titolari di esattorie delle imposte dirette, aventi diritto all'assunzione da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 123, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si comunica che presso il servizio centrale della riscossione e presso le intendenze di finanza è affisso l'elenco delle persone, già titolari di esattorie delle imposte dirette, aventi diritto ad essere assunte, a domanda, alle dipendenze del concessionario del servizio di riscossione per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è ricompresa l'esattoria dalle stesse precedentemente gestita.

90A0046

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

educazione degli adulti;
lingua e civiltà greca;
pedagogia.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina veterinaria:

patologia generale veterinaria.

Facoltà di giurisprudenza:

diritto regionale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0019

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esercitazioni di chimica industriale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0020

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta dell'8 agosto 1989, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Corderia napoletana S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Sant'Anastasia - dal 9 agosto 1989 in poi;

2) Face Sud Selettronica S.p.a., con sede in Salerno ed unità di Salerno e Battipaglia (Salerno) - agosto 1988;

3) Filatura a pettine Val di Bisenzio S.r.l. di Vaiano (Firenze) - 17 ottobre 1988;

4) Immobiliare Redoil S.r.l., con sede in Alessandria e stabilimento di Marcianise (Caserta) - 6 luglio 1987;

5) Industrie ottiche riunite I.O.R. S.p.a. di Marghera (Venezia) - dall'8 agosto 1989;

6) O.L.S. - Officine laminatoi sebino S.p.a. di Pisogne (Brescia) - 28 marzo 1989;

7) San Domenico vetraria S.r.l. di Ottaviano (Napoli) - dal 9 agosto 1989 in poi.

IL CIPI con deliberazioni adottate nella stessa seduta, non ha riconosciuto la condizione di riorganizzazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

FER - Art Shoes S.r.l. di Montorio al Vomano (Teramo) - maggio 1988;

Lorenzetti & Tonelli industria mobili S.r.l. di Serrungarina (Pesaro) - 2 marzo 1987.

90A0022

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta dell'8 agosto 1989, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Calzaturificio 2 in S.r.l. di Casalnuovo di Napoli - 1° settembre 1988;

2) Expand Italia S.p.a. di Marcianise (Caserta) - dall'8 agosto 1989;

3) Mineraria Silus S.p.a. con sede in Cagliari e miniere in Silius (Cagliari) - dal 9 agosto 1989;

4) Silicagel italiana S.p.a., con sede in Ceprano (Frosinone) - 16 marzo 1988;

5) S.I.M.A. - Società italiana macchine automatiche S.r.l., con sede in Cornaredo (Milano) - 18 aprile 1989;

6) Società elettrochimica vesuviana azionaria - S.E.V.A. S.p.a. di Napoli - dall'8 agosto 1989;

7) Società industria laterizi del Sannio - S.I.L.S. S.p.a., con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Boiano (Campobasso) - dal 9 agosto 1989 in poi.

90A0023

Provvedimenti concernenti l'accertamento della condizione di crisi e ristrutturazione aziendale adottati nei confronti di alcune società.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 19 dicembre 1989, ha accertato le seguenti situazioni aziendali:

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa Cosber S.a.s. di Bertonasco L. & C. di Torino unità presso la Deltacogne di Aosta per il periodo gennaio-dicembre 1989.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 3 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato nell'anno 1989 è determinato in 3 unità;

2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa I.M.C. Impresa manutenzione capannoni S.r.l. di Taranto cantiere presso l'ILVA per il periodo febbraio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 3 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 2;
1990: —;
1991: n. 1;

3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa Peyrani Sud S.p.a. di Taranto unità presso l'ILVA di Taranto per il periodo aprile 1989-aprile 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 15 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 8;
1990: n. 1;
1991: n. 6;

4) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa I.R.F.I.T. S.r.l. di Torino cantiere presso la Deltasider e la Terni acciai speciali di Torino per il periodo gennaio-dicembre 1989.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 12 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 9;
1990: n. 1;
1991: n. 2;

5) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa Ansaldo sistemi industriali S.p.a. di Genova cantiere presso l'ILVA di Taranto per il periodo gennaio-dicembre 1989.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 101 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 12;
1990: n. 7;
1991: n. 12;

6) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa Mitem Sud S.p.a. sede di Taranto e cantiere presso l'ILVA di Taranto per il periodo gennaio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 130 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 29;
1990: n. 14;
1991: n. 8;

7) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa Euroforni S.p.a. di Napoli cantiere presso l'Italsider di Campi (Genova) per il periodo gennaio-dicembre 1989.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 16 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 10;
1990: n. 6;
1991: —;

8) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa ing. Vito Quadrato S.p.a. di Taranto unità presso l'ILVA di Taranto per il periodo febbraio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 25 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 16;
1990: n. 4;
1991: n. 3;

9) il numero dei lavoratori strutturalmente eccedenti addetti alla divisione siderurgica dello stabilimento di Milano dell'impresa Innse Santeustacchio S.p.a., con sede in Milano, è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 182 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 97;
1990: n. 49;
1991: n. 36.

90A0024

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 19 novembre 1977 recante: «Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 336 del 10 dicembre 1977).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, alla pag. 14 del sopra indicato supplemento ordinario, al punto 2.7.7.1.1, al 3° e 4° rigo dove è scritto: «... ogni cinque cicli si *impartisce alla cinghia una trazione più forte, in modo da causare* il bloccaggio del riavvolgitore.», leggasi: «... ogni cinque cicli si *dia una scossa più forte, in modo da provocare* il bloccaggio del riavvolgitore.».

90A5992

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita – Italia	Prezzi di vendita – Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 0 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *